



# COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di RIMINI)

Settore Tecnico Ambientale (STA)

## AVVISO PUBBLICO

per la formazione e la tenuta di un Elenco aperto di operatori economici da interpellare nelle procedure negoziate da esperire per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (I.V.A. esclusa)

[Art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 76/2020 - Art. 36, comma 2, lett. b), c) e c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Linee guida n. 4 ANAC, punti 5. e 6.]

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO AMBIENTALE (STA)

in esecuzione della propria determinazione n. 494/STA del 30.07.2020 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, del [decreto-legge 16.07.2020, n. 76](#) (cd. "Decreto Semplificazioni"), nonché dall'art. 36, comma 2, lettere b), c) e c-bis), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "[Codice dei contratti pubblici](#)" e delle relative [Linee guida n. 4](#) (punti 5. e 6.) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", con il presente Avviso:

### RENDE NOTO

che il Comune di Misano Adriatico intende istituire un **Elenco aperto** di operatori economici esecutori di lavori pubblici (qualificati nel rispetto del [Codice dei contratti pubblici](#) e delle relative norme attuative), al fine di individuare i soggetti da interpellare e da invitare nelle gare informali relative alle **procedure negoziate** da esperire per gli appalti di **lavori pubblici**.

Le modalità di formazione, utilizzazione e tenuta dell'Elenco suddetto sono indicate nei successivi articoli del presente Avviso.

### Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Elenco degli operatori economici

1. Il Comune di Misano Adriatico intende istituire un **Elenco (Albo)** di operatori economici esecutori di lavori pubblici (idoneamente qualificati secondo le norme del [Codice dei contratti pubblici](#) approvato con [D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.](#) e delle relative norme attuative) al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, i soggetti da interpellare e/o da invitare alle gare informali relative alle **procedure negoziate** da esperire per gli appalti di lavori pubblici:

- di importo pari o superiore ad € **150.000,00** ed inferiore alla soglia UE di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (al momento pari ad € **5.350.000,00**), costi della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa, durante il periodo di applicazione della normativa **transitoria** con scadenza al **31.07.2021** previsto dall'art. 1, comma 1, del [decreto-legge 16.07.2020, n. 76](#) recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (cd. "Decreto Semplificazioni"), pubblicato sul S.O. n. 24/L alla G.U.R.I. n. 178 del 16.07.2020 (al momento in attesa di conversione in legge, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione in G.U.R.I.), d'ora in poi anche definito, per brevità, "[Decreto Semplificazioni](#)" o "[D.L. n. 76/2020](#)") - (normativa applicabile per il **periodo transitorio** previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 e, quindi, fino a tutto il 31.07.2021)
- di importo pari o superiore ad € **40.000,00** ed inferiore ad € **1.000.000,00** costi della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa, dopo la fine del suindicato periodo di applicazione della normativa **transitoria** previsto dall'art. 1, comma 1, del [D.L. n. 76/2020](#) e, quindi, con decorrenza dal **01.08.2021**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b), c) e c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi

anche definito, per brevità, “[Codice dei contratti](#)” o “[Codice](#)”) - (*normativa applicabile dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dall’[art. 1, comma 1](#), del D.L. n. 76/2020 e, quindi, dal [01.08.2021](#)*),

in conformità a quanto previsto dalle suindicate norme, nonché avendo riguardo delle indicazioni contenute nelle [Linee guida n. 4](#) (punti 5. e 6.) approvate dal Consiglio di ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10.07.2019 alle norme del cd. decreto “Sblocca Cantieri” approvate con decreto-legge 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni dall’art.1 della legge 14.06.2019, n. 55.

- 2 L’Elenco così formato si configurerà come un **ELENCO APERTO** di operatori economici qualificati ad eseguire i lavori pubblici di competenza di questo Ente da interpellare nelle future procedure negoziate da esperire dal Comune di Misano Adriatico, nel rispetto dei suindicati principi di **rotazione** e **trasparenza**, per importi diversificati a seconda la determina a contrattare che avvierà lo specifico procedimento di appalto ricada o meno nel periodo di applicazione della *normativa transitoria* prevista dall’[art. 1, commi 1 e 2](#), del [D.L. n. 76/2020](#) e, quindi:
  - per il periodo *transitorio* con scadenza al **31.07.2021**: per importi inferiori alla **soglia UE** di cui all’[art. 35](#) del D.Lgs. n. 50/2016 - oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa
  - per il periodo con decorrenza dal **01.08.2021** (dopo la fine del suddetto periodo *transitorio*): per importi inferiori ad €. **1.000.000,00** - oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa.
3. Le norme in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia UE contenute nel [D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.](#), vigenti **prima** dell’entrata in vigore della *normativa transitoria* applicabile **fino al 31.07.2021** di cui all’[art. 1](#) del [D.L. n. 76/2020](#) e, in particolare, le norme contenute nell’[art. 36, commi 1 e 2](#), del Codice (che rientreranno in vigore dal **01.08.2021**, dopo la fine di detto periodo *transitorio*) prevedono che le stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (procedure aperte e ristrette), procedono all’appalto di **lavori pubblici** di importo inferiore alla soglia UE di cui all’[art. 35](#) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 [nel rispetto dei principi fissati negli [articoli 30, comma 1, 34 e 42](#), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto del **principio di rotazione** degli **inviti** e degli **affidamenti** (anche in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese)], secondo le seguenti **modalità**, diversificate in funzione delle **fasce di importo** dei lavori a base di appalto:
  - a) **affidamento diretto**, per importi inferiori ad €. **40.000,00** - I.V.A. esclusa
  - b) **affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi** ove esistenti, per importi pari o superiori ad €. **40.000,00** ed inferiori ad €. **150.000,00** - I.V.A. esclusa
  - c) **procedura negoziata** di cui all’[art. 63](#) del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici, per importi pari o superiori ad €. **150.000,00** ed inferiori ad €. **350.000,00** - I.V.A. esclusa, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite **elenchi di operatori** economici,
  - d) **procedura negoziata** di cui all’[art. 63](#) del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici** operatori economici, per importi pari o superiori ad €. **350.000,00** ed inferiori ad €. **1.000.000,00** - I.V.A. esclusa, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite **elenchi di operatori** economici.
4. Le *norme transitorie* emergenziali al momento vigenti (applicabili dal **17.07.2020** fino a tutto il **31.07.2021**) in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia UE, contenute nell’[art. 1, commi 1 e 2](#), del [D.L. n. 76/2020](#), prevedono che, fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti **procedono** all’affidamento delle attività di esecuzione di **lavori pubblici** di importo inferiore alla soglia UE di cui all’[art. 35](#) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti **modalità**, diversificate in funzione delle **fasce di importo** dei lavori a base di appalto:
  - a) **affidamento diretto** (per importi inferiori ad €. **150.000,00** - I.V.A. esclusa);
  - b) **procedura negoziata** di cui all’[art. 63](#) del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque** operatori economici, per importi pari o superiori ad €. **150.000,00** ed inferiori ad €. **350.000,00** - I.V.A. esclusa, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini

di mercato o tramite **elenchi di operatori** economici;

- c) **procedura negoziata** di cui all'[art. 63](#) del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici, per importi pari o superiori ad €. **350.000,00** ed inferiori ad €. **1.000.000,00** - I.V.A. esclusa, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite **elenchi di operatori** economici;
- d) **procedura negoziata** di cui all'[art. 63](#) del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici** operatori economici, per importi pari o superiori ad €. **1.000.000,00** ed inferiori alla **soglia UE** di cui all'[art. 35](#) del D.Lgs. n. 50/2016 - I.V.A. esclusa, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite **elenchi di operatori** economici.
5. Sulla base delle doverose premesse sopra richiamate in merito alle diverse **fasce di importo** dei lavori (si vedano i precedenti commi 3. e 4.) che la **normativa transitoria** e la normativa **a regime** prescrivono in relazione alle procedure da seguire dalle stazioni appaltanti per l'affidamento dei contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia UE (affidamenti diretti o procedure negoziate senza bando), si precisa che qualora nei successivi articoli del presente Avviso verranno date indicazioni procedurali e verranno richiamate le fasce di importo applicabili alla data odierna [la normativa al momento applicabile è quella del periodo **transitorio** di cui all'[art. 1, commi 1 e 2](#), del [D.L. n. 76/2020](#)] e, quindi, si richiamino le procedure di affidamento e le fasce di importo indicate nel precedente comma 4., si dovrà tenere presente (e si dovrà intendere) che dopo la fine del periodo transitorio previsto dall'[art. 1, comma 1](#), del [D.L. n. 76/2020](#) (e, quindi, dal **01.08.2021**) le procedure che troveranno applicazione nella gestione dell'Elenco degli operatori in oggetto saranno quelle previste dalla normativa **a regime** indicate nel precedente comma 3. e, quindi, quelle dell'[art. 36, commi 1 e 2](#), del D.Lgs. n. 50/2016 (o, eventualmente, quelle previste dall'eventuale diversa normativa che risulterà vigente al momento dell'adozione della determina a contrattare del futuro specifico affidamento).
6. Il Comune di Misano Adriatico si riserva di utilizzare l'Elenco in oggetto anche per gli affidamenti **diretti** di lavori di cui al precedente comma 4., lettera a), di importo inferiore ad €. **150.000,00** costi della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa (soglia applicabile nel solo **periodo transitorio** previsto dall'[art. 1, commi 1 e 2](#), del [D.L. n. 76/2020](#), con scadenza al **31.07.2021**) ovvero, per gli affidamenti **diretti** di lavori di cui al precedente comma 3., lettera a), di importo inferiore ad €. **40.000,00** costi della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa (soglia applicabile dopo la fine del citato **periodo transitorio** e, quindi, dal **01.08.2021**), ma ciò non costituisce un obbligo ai sensi di legge e, quindi, l'Ente resta libero di **negoziare direttamente** anche con operatori non iscritti in Elenco gli appalti dei lavori pubblici aventi un importo inferiore alle suddette soglie di importo ammesse dalla legge per la **negoziazione diretta**.
7. I soggetti esecutori di lavori pubblici qualificati ai sensi di legge ed interessati all'iscrizione nel suddetto **Elenco aperto** comunale potranno presentare, in qualsiasi momento, la **domanda** di inserimento nell'Elenco stesso, secondo le modalità nel seguito indicate.
8. Con il presente Avviso non viene indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non viene esperita alcuna specifica procedura negoziata, così come non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi, in quanto il presente Avviso ha esclusivamente la finalità di permettere al Comune di Misano Adriatico di costituire un **Elenco aperto** di soggetti qualificati da interpellare nelle future procedure negoziate che saranno indette dall'Ente per l'esecuzione di lavori all'interno delle suindicate soglie di importo.
9. Tutti gli operatori economici già inseriti in precedenti elenchi di questo Ente o che hanno già presentato a questo Ente istanza per essere invitati a procedure di affidamento diretto di lavori e/o a procedure negoziate per l'affidamento di lavori, **devono obbligatoriamente** presentare apposita nuova **istanza** nel rispetto delle modalità indicate nel presente **Avviso** per poter essere inseriti nell'Elenco degli operatori economici interessati alle procedure negoziate di cui all'oggetto.
10. L'Elenco degli operatori economici così formato rimarrà valido per la durata indicata nel successivo Art.10, a cui si rimanda.
11. L'Elenco degli operatori economici potrà anche essere utilizzato per le procedure negoziate di interesse

del Comune di Misano Adriatico che saranno affidate dall'eventuale Centrale Unica di Committenza (CUC) a cui l'Ente dovesse, in futuro, aderire.

12. L'Elenco è unico per tutta l'Amministrazione comunale, ed è suddiviso in **n. 4 (quattro) SEZIONI** distinte secondo i diversi livelli di importi degli appalti da affidare di seguito indicati.
13. Gli operatori economici che richiederanno l'iscrizione in Elenco saranno classificati secondo le **categorie di opere** ed i **livelli di importo** (classifiche) di cui all'[art. 61](#) e all'Allegato A al [d.P.R. 05.10.2010, n. 207](#) e ss.mm.ii. per le quali il richiedente possiede **idonea qualifica** e per le quali **chiede** nella sua **istanza** di essere **iscritto** in Elenco (natura e tipologie di opere e livelli di importo che contraddistinguono l'ammontare dei lavori realizzabili dal richiedente in base alla qualifica posseduta secondo le categorie di opere indicate nel suddetto Allegato A al [d.P.R. n. 207/2010](#): a tal fine, si rimanda alla **TABELLA** riportata nel comma 3. del successivo Art. 5) e, all'interno di ciascuna **categoria**, per le seguenti **fasce di importo**:
  - a) nella **SEZIONE 1** (applicabile alle procedure con decorrenza dopo la fine del periodo transitorio di cui all'[art. 1, comma 1](#), del [D.L. n. 76/2020](#) e, quindi, dal **01.08.2021**), sono iscritti gli operatori economici interessati a partecipare agli affidamenti di importo pari o superiore ad €. **40.000,00** ed inferiore ad €. **150.000,00** (costi della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa);
  - b) nella **SEZIONE 2** sono iscritti gli operatori economici interessati a partecipare agli affidamenti di importo pari o superiore ad €. **150.000,00** ed inferiore ad €. **350.000,00** (costi della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa);
  - c) nella **SEZIONE 3** sono iscritti gli operatori economici interessati a partecipare agli affidamenti di importo pari o superiore ad €. **350.000,00** ed inferiore ad €. **1.000.000,00** (costi della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa);
  - d) nella **SEZIONE 4** sono iscritti gli operatori economici interessati a partecipare agli affidamenti di importo pari o superiore ad €. **1.000.000,00** ed inferiore alla **soglia UE** di cui all'[art. 35](#) del D.Lgs. n. 50/2016 (costi della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa), al momento pari ad €. **5.350.000,00**.
14. A tal fine, nel modello di **istanza di iscrizione** in Elenco allegato al presente Avviso (si veda il successivo Art. 2) l'operatore dovrà indicare la **SEZIONE** (per fascia di importo) a cui intende essere iscritto (vedi il precedente comma 13.), le **categorie di opere** e le **classifiche** secondo l'importo per cui possieda valida Attestazione SOA (di cui, rispettivamente, all'Allegato A e all'[art. 61](#) del [d.P.R. n.207/2010](#)) di interesse. Si evidenzia l'importanza di detta indicazione, in quanto la selezione/individuazione degli operatori economici da consultare in relazione alla singola procedura di affidamento avverrà applicando il "filtro" di ricerca della **categoria** di opere a cui appartengono i lavori da appaltare all'interno delle singole **sezioni** di importo di cui è costituito l'Elenco.
15. Possono essere iscritti in Elenco i soggetti (operatori economici) indicati nell'[art. 45, comma 2](#), del D.Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei **requisiti soggettivi** prescritti dal Codice dei contratti pubblici per l'affidamento degli appalti di esecuzione dei lavori pubblici indicati nel successivo Art. 4.
16. Per le modalità di presentazione delle **istanze/domande** di iscrizione nell'Elenco comunale si rimanda al successivo Art. 2.
17. La presentazione dell'**istanza di iscrizione** in Elenco da parte dell'operatore economico interessato costituisce piena accettazione delle condizioni previste nel presente Avviso.
18. Per le modalità di **formazione** dell'elenco e dei suoi **aggiornamenti semestrali** si rimanda ai successivi articoli.
19. Per le modalità di **utilizzo** dell'Elenco da parte di questo Ente, anche al fine della dimostrazione del rispetto del **principio di rotazione** fra gli operatori economici iscritti nell'Elenco stesso, si rimanda al successivo Art. 9.
20. Il Comune di Misano Adriatico si riserva la **facoltà** di seguire anche **altre procedure** di affidamento dei contratti (procedure ordinarie, dialoghi competitivi, accordi quadro, mercati elettronici, etc. etc.), senza che i soggetti iscritti in Elenco possano vantare alcuna pretesa.

## **Art. 2 - Modalità e termine di presentazione della domanda di iscrizione in Elenco**

1. Gli operatori economici esecutori di lavori pubblici di cui all'[art. 45](#) del D.Lgs. n. 50/2016 che siano in

possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel presente Avviso e che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti nell'Elenco (Albo) in oggetto, dovranno inoltrare la **domanda** di iscrizione unicamente tramite la Piattaforma telematica di *e-procurement* del Comune di Misano Adriatico denominata «**TUTTOGARE PA**» raggiungibile all'indirizzo (URL) <https://misano-adriatico.tuttogare.it> (si veda anche l'icona TUTTOGARE PA presente nel sito informatico del Comune di Misano Adriatico al link <http://www.misano.org>).

2. L'**istanza** di iscrizione in Elenco, che include anche la relativa *dichiarazione sostitutiva* di cui agli [articoli 46 e 47](#) del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, dovrà essere redatta dall'operatore economico interessato, preferibilmente, utilizzando il **Modello A - Istanza di ammissione** allegato al presente Avviso (domanda di impresa **singola**), da sottoscrivere mediante *firma digitale* da parte di un legale rappresentante della ditta interessata ai sensi del [D.Lgs. 07.03.2005, n. 82](#) "Codice dell' amministrazione digitale" (CAD): in assenza di *firma digitale* dovrà essere allegata all'istanza copia elettronica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
3. **Non sono iscrivibili** in Elenco gli operatori economici in forma **raggruppata temporaneamente** o in altra forma **plurima** (in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE) e di cui all'[art. 45, comma 2, lett. d\), e\), f\) e g\)](#), del D.Lgs. n. 50/2016, **se non sono già stati formalmente costituiti** alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Elenco stesso: nel caso in cui il soggetto plurimo sia già stato costituito, tutti i suoi componenti (i legali rappresentanti delle imprese mandanti e dell'impresa mandataria o capofila che dir si voglia) devono presentare oltre all'istanza da redigere, preferibilmente, sul suindicato **Modello A - Istanza di ammissione**, anche l'**istanza integrativa** del soggetto plurimo da redigere, preferibilmente, utilizzando il **Modello B - Istanza integrativa soggetto plurimo già costituito** allegato al presente Avviso.
4. **È ammesso**, in applicazione di quanto previsto dall'[art. 48, comma 11](#), del D.Lgs. n. 50/2016, che l'operatore economico iscritto in Elenco in forma singola ed invitato individualmente alla gara [in quanto già "**singolarmente**" (da solo) possiede in proprio adeguata qualificazione per poter concorrere nelle future gare da esperire mediante procedura negoziata ai sensi di quanto indicato nei successivi Art. 5 e 6], **possa** presentare offerta **per sé** (in forma singola) o, alternativamente, quale soggetto **mandatario (capogruppo)** di operatori economici riuniti [raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE]. Pertanto, in sede di gara informale a cui l'operatore economico venga invitato, **non sarà ammesso** che l'operatore stesso partecipi alla procedura negoziata in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un **concorrente plurimo**: in tal caso l'offerta pervenuta sarà esclusa dalla gara (si veda anche il [Parere di precontenzioso ANAC](#) approvato con Delibera del Consiglio ANAC n. 569 del 01.07.2020).
5. **Non sono iscrivibili** in Elenco gli operatori economici che intendono qualificarsi ai futuri appalti di lavori pubblici mediante la procedura di **avvalimento** di cui all'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 50/2016 [operatori economici che non possiedono in proprio i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali indicati nel successivo Art. 4, comma 2., lettera c): che non possiedono i cc.dd. "**requisiti di ordine speciale**" di esecuzione dei lavori pubblici].
6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione in elenco anche per più **categorie di opere** nell'ambito di quelle dallo stesso possedute ai sensi dell'[art. 61](#) e dell'Allegato A al [d.P.R. 05.10.2010, n. 207](#) e ss.mm.ii. (categorie indicate nel comma 13. del precedente Art. 2).
7. L'operatore economico che sia in possesso di idonea **Attestazione SOA** ai sensi dell'[art. 84](#) del D.Lgs. n.50/2016, **può richiedere** l'iscrizione in Elenco anche per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui al comma 1 del precedente Art. 1 e di cui al successivo Art. 6: in tal caso, la valutazione che la Stazione appaltante effettuerà di volta in volta per il rispetto del **principio di rotazione** nella selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di importo inferiore ovvero superiore a detta soglia, sarà quella indicata nel successivo Art. 9, comma 3., a cui si rimanda (ad esempio, per un importo di lavori in appalto pari o superiore ad €. 150.000,00 potrà anche essere selezionato, fra le ditte da invitare a gara, un operatore economico che abbia ottenuto un precedente invito per un appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00, in quanto quest'ultimo appalto non appartiene, diversamente dal primo, al cd. "*Sistema unico di qualificazione*" di cui all'[art.84](#) del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dal punto **3.6** delle [Linee guida n. 4](#) di ANAC).

8. Non esiste incompatibilità all'iscrizione in elenco qualora l'istanza venga presentata sia come impresa **singola** e sia quale membro di un operatore economico di natura **plurisoggettiva** già costituito di cui al precedente comma 3., né esiste incompatibilità all'iscrizione in elenco qualora l'istanza venga presentata contemporaneamente dal **consorzio** fra società cooperative di produzione e lavoro o dal **consorzio** tra imprese artigiane o dal **consorzio stabile** di cui all'[art. 45, comma 2, lett. b\) e c\)](#), del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle proprie **imprese consorziate**, fermo restando che sussisteranno in sede di futura gara d'appalto tutte le **incompatibilità** di legge per la **partecipazione contemporanea** alle singole procedure di gara dell'operatore economico **singolo** e del concorrente **plurisoggettivo** di cui è membro lo stesso operatore, ovvero degli operatori economici concorrenti **consorziati** ad un **consorzio concorrente** (incompatibilità prescritta dall'[art. 48, comma 7](#), del D.Lgs. n. 50/2016).
9. Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione della manifestazione di interesse all'iscrizione in Elenco rispetto a quanto prescritto al precedente comma 1.; pertanto, per ottenere l'iscrizione in Elenco l'operatore economico interessato è tenuto a registrarsi al portale predetto (Piattaforma telematica «TUTTOGARE PA»).
10. In particolare, le **modalità tecniche** per la necessaria profilazione degli operatori economici al fine di consentire l'utilizzo della Piattaforma telematica «TUTTOGARE PA» sono contenute nelle «Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement - Comune di Misano Adriatico» (all'indirizzo internet [https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme\\_tecniche.php](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)) ove vengono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione alla procedura di iscrizione in Elenco, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo della Piattaforma stessa. Occorrerà effettuare la registrazione al portale e seguire la procedura di iscrizione al relativo "Albo operatori economici per lavori" (Albo dei fornitori) del Comune di Misano Adriatico completando il **Modello A** di istanza (o anche il **Modello B** di istanza integrativa per i RTI costituiti), il quale dopo che sarà stato **firmato digitalmente** ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD) sarà caricato dall'interessato nel sistema telematico con gli eventuali suoi allegati.
11. Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di iscrizione in Elenco, è possibile accedere all'**Help Desk** della Piattaforma TUTTOGARE PA dedicato agli operatori economici concorrenti, telefonando al numero (+39) **0240031280** o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it). In caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma di gara «TUTTOGARE PA» ovvero di occasionale impossibilità di accedere all'Help Desk, è possibile richiedere informazioni alla casella di posta elettronica certificata (PEC) [info@pec.studioamica.it](mailto:info@pec.studioamica.it).
12. Poiché l'Elenco (Albo) degli operatori economici formato si configura come un **elenco aperto**, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare **in qualsiasi momento** l'istanza di ammissione, non essendoci un termine di scadenza delle candidature ammissibili, fatto comunque salvo quanto indicato nel successivo Art. 10 in relazione alla durata di validità dell'Elenco stesso. Le domande saranno valutate in occasione del primo aggiornamento successivo. In tale occasione saranno esaminate anche le richieste pervenute dalle imprese già iscritte per l'aggiornamento/modifica dei dati inseriti dalle stesse imprese quali, ad esempio, l'inserimento di ulteriori categorie di opere e/o per l'aggiornamento delle classifiche di importo, etc. etc..
13. Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati all'inserimento in Elenco ad effettuare l'iscrizione, in prima fase, **entro le ore 23:59 del giorno 15.09.2020 (martedì)** in modo di poter consentire l'operatività e la funzionalità in tempi brevi dell'Elenco così formato, dovendo questa Amministrazione Comunale **avviare celermente** diverse procedure negoziate propedeutiche all'esecuzione di diverse opere pubbliche.
14. Poiché i **filtri di ricerca** utilizzati dalla Piattaforma telematica di negoziazione in uso al Comune di Misano Adriatico (TUTTOGARE PA) per l'estrazione (e il sorteggio) degli operatori economici in relazione al possesso dei **requisiti speciali** di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da possedere all'interno della **singola procedura** di negoziazione (si vedano i successivi Artt. 4, 5 e 6) fanno riferimento ai requisiti di **capacità** inseriti dall'operatore economico richiedente all'atto

dell'**iscrizione** nella sezione “**CERTIFICAZIONI**” della Piattaforma di negoziazione, si sottolinea e si raccomanda la massima attenzione nell'**inserimento di tali dati** nelle maschere della **Piattaforma TUTTOGARE PA** qui sotto riportate:

The screenshot shows the SOA (Sistema di Ordine) interface. At the top, there is a section labeled 'SOA' with a warning: 'Attenzione: Il dato potrà essere utilizzato come criterio di selezione per l'invito a procedure di gara.' Below this is a search bar with a green 'Aggiungi' button. The main section is titled 'Fatturati' and contains the text: 'In assenza di attestazioni SOA è possibile inserire il fatturato degli ultimi 5 anni suddiviso per lavorazioni. Attenzione: Il dato potrà essere utilizzato come criterio di selezione per l'invito a procedure di gara.' There is a dropdown menu for 'Categoria\*' and a 'Fatturato' label. Below this is a table with columns for the years 2015, 2016, 2017, 2018, and 2019. Each year has a red warning icon and text: 'Fatturato 2015 deve essere maggiore o uguale a Fatturato 2014 è obbligatorio', 'Fatturato 2016 deve essere maggiore o uguale a Fatturato 2015 è obbligatorio', 'Fatturato 2017 deve essere maggiore o uguale a Fatturato 2017 è obbligatorio', 'Fatturato 2018 deve essere maggiore o uguale a Fatturato 2018 è obbligatorio', and 'Fatturato 2019 deve essere maggiore o uguale a Fatturato 2019 è obbligatorio'. At the bottom, there is another green 'Aggiungi' button.

### Art. 3 - Revisione periodica dell'Elenco

1. L'Elenco (Albo) degli operatori economici in oggetto verrà formato e tenuto aggiornato dal Comune di Misano Adriatico sulla base delle regolari e complete istanze di iscrizione pervenute dagli operatori economici interessati, in conformità alle disposizioni del presente Avviso.
2. L'Elenco sarà approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Ambientale comunale (Settore STA): in **prima fase** di formazione dell'Elenco, il Comune di Misano Adriatico utilizzerà l'Elenco formato inizialmente (potrà, cioè, avviare le procedure di gara):
  - a) in base alle **domande** che siano pervenute **entro il termine** indicato nel comma 13. del precedente Art. 2 e che, in prima battuta, **siano risultate conformi e complete** rispetto le indicazioni fornite con il presente Avviso e ai suoi allegati e che, quindi, non abbiano necessitato di integrazioni documentali a seguito dell'istruttoria d'ufficio di controllo delle domande pervenute, così come indicato nel successivo Art. 7, comma 2.,  
nonché:
  - b) in base alle **domande incomplete o carenti** che, come sopra, siano pervenute **entro il termine** indicato nel comma 13. del precedente Art. 2 e che **siano state regolarizzate**, a seguito di istruttoria d'ufficio ai sensi di quanto indicato nel successivo Art. 7, comma 2. o anche autonomamente dal richiedente, entro il termine perentorio della data antecedente all'adozione della suddetta Determinazione con cui si costituisce (si approva) l'Elenco degli operatori.
3. La **revisione** (aggiornamento) dell'Elenco (Albo) degli operatori economici iscritti, al fine di acquisire le successive nuove iscrizioni, viene effettuata periodicamente (mediante adozione di specifica Determinazione del Responsabile del Settore STA comunale) e, comunque, almeno una volta **ogni 6 (sei) mesi**.
4. Le domande (anche se regolari e complete) che perverranno successivamente all'adozione della Determinazione del Responsabile del Settore STA comunale che approva (o aggiorna semestralmente) l'Elenco degli operatori economici, saranno inserite in Elenco alla data della **successiva revisione** e, pertanto, dovranno attendere la **scadenza semestrale** indicata nel precedente comma 3. per poter entrare nell'Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.
5. In deroga ai principi indicati nel precedente comma 4., in fase di **prima applicazione** delle norme procedurali stabilite con il presente Avviso (primo semestre), il Comune di Misano Adriatico si riserva di includere in Elenco tutte le istanze (complete e regolari e/o regolarizzate entro il primo semestre) che perverranno nel corso di detta prima fase e, quindi, durante i primi sei mesi di avvio dell'Elenco, senza attendere la scadenza del 1° aggiornamento semestrale.
6. Pertanto, l'Elenco sarà **aggiornato**, di regola, con cadenza almeno **semestrale**, con prima decorrenza del semestre dalla data in cui sarà stato approvato, per la prima volta, l'Elenco stesso con la Determinazione del Responsabile del Settore STA comunale indicata al precedente comma 2.; l'aggiornamento degli

operatori economici che abbiano fatto nuova richiesta di iscrizione in Elenco nei semestri successivi alla prima approvazione avverrà con cadenza periodica della durata non superiore a **n. 6 (sei) mesi**, sulla base delle nuove, regolari e complete istanze di iscrizione che saranno state presentate al Comune di Misano Adriatico nel semestre successivo alla data di adozione della Determinazione del Responsabile del Settore STA comunale con la quale è stato aggiornato l'Elenco degli operatori economici valido per il precedente semestre. La relativa Determinazione di aggiornamento dell'Elenco dovrà essere adottata entro il termine di **n. 30 (trenta) giorni** dalla scadenza del semestre di riferimento, fatte salve motivate ragioni che non lo abbiano permesso.

7. Gli operatori che non saranno stati iscritti in Elenco nel semestre di riferimento per carenze documentali e/o per domanda incompleta saranno sempre informati, esclusivamente per iscritto (mediante invio di PEC dalla Piattaforma telematica TUTTOGARE PA o, in mancanza di invio PEC, mediante Raccomandata A.R.) di tale eventualità; nella comunicazione si indicheranno i motivi del mancato inserimento in Elenco. Dalla data di ricezione della suddetta comunicazione l'operatore economico escluso potrà presentare, entro il termine di **n. 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione, motivate memorie scritte che saranno valutate dal Comune di Misano Adriatico e, qualora ricorra il caso e le motivazioni espresse vengano accolte, l'operatore sarà inserito in coda all'Elenco già formato ovvero, in alternativa, sempre entro lo stesso termine, l'operatore economico escluso potrà presentare ricorso amministrativo esclusivamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Bologna ai sensi delle vigenti norme in materia di ricorsi giurisdizionali amministrativi (nel rispetto del Codice del processo amministrativo approvato con [D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii.](#)) per la riforma delle decisioni assunte dal Responsabile del Settore STA con le Determinazioni di cui ai precedenti commi da 1. a 6..
8. L'Elenco (Albo) degli operatori economici così formato ed approvato ai sensi dei precedenti commi (ed i suoi successivi aggiornamenti semestrali) rimarrà valido per la durata indicata nel successivo Art.10..
9. Il nuovo operatore economico interessato che avrà presentato regolare istanza di iscrizione entro le suddette scadenze semestrali successive alla prima approvazione, con la Determinazione del Responsabile del Settore STA che approverà gli aggiornamenti semestrali, verrà inserito in Elenco (Albo). Da tale momento, il nuovo operatore economico ivi iscritto potrà essere invitato alle procedure negoziate da esperire per gli appalti di lavori pubblici ai sensi dell'[art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n.76/2020](#) (nel periodo transitorio ivi previsto) ed ai sensi dell'[art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.](#) (nel periodo con normativa a regime) in funzione delle **categorie di opere** possedute e delle **fasce di importo** per cui è qualificato (indicate nel comma 13. del precedente Art. 1), fatto comunque fermo il rispetto del **principio di rotazione** degli inviti da trasmettere agli operatori economici individuati ai sensi del successivo Art. 9.
10. Gli operatori economici iscritti in Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Misano Adriatico [esclusivamente (*in primis*) mediante comunicazione prodotta all'interno della Piattaforma telematica TUTTOGARE PA ovvero in mancanza (solo nel caso in cui detta Piattaforma non lo permetta per avaria del sistema), mediante invio di posta elettronica certificata PEC o di Raccomandata a.r.], entro **n. 10 (dieci) giorni** dalla data di modifica della posizione soggettiva dell'impresa, ogni atto o fatto che implichi la **perdita** o il **mutamento** dei **requisiti soggettivi** o delle **condizioni** previste nel presente Avviso e/o nelle norme vigenti per mantenere l'iscrizione in Elenco (requisiti soggettivi indicati nel successivo Art. 4), nonché ogni ulteriore **modifica** della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini del mantenimento dell'iscrizione in Elenco. Qualora il Comune di Misano Adriatico venga autonomamente a conoscenza della perdita dei requisiti soggettivi e/o delle condizioni previste per l'iscrizione in Elenco di un operatore economico già iscritto, provvederà alla **cancellazione d'ufficio** dall'elenco ai sensi del successivo Art. 11 con conseguente comunicazione trasmessa all'interessato con le modalità indicate nel precedente comma 7.: in tal caso, si applica quanto indicato nel precedente comma 7. in materia di diritto alla presentazione delle memorie difensive ovvero del ricorso amministrativo al TAR competente di Bologna da parte dell'operatore economico nei confronti del quale è stato avviato o concluso il procedimento di cancellazione dall'Elenco.
11. La Determinazione del Responsabile del Settore STA con cui sarà approvato (o aggiornato semestralmente) l'Elenco degli operatori economici sarà **pubblicata**, unitamente all'Elenco stesso, sul sito informatico "profilo di committente" del Comune di Misano Adriatico <http://www.misano.org> (profilo

di committente - sezione "[Amministrazione Trasparente](#)" sezione "[Bandi di gara e contratti](#)" ai sensi del [D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.](#)

#### **Art. 4 - Soggetti ammessi in Elenco e requisiti da possedere per l'iscrizione**

1. La domanda per l'iscrizione alle diverse **SEZIONI** dell'Elenco (indicate nel comma 13. del precedente Art.1) può essere presentata dai soggetti esecutori di lavori indicati nell'[art. 45](#) del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che siano in possesso dei **requisiti soggettivi** prescritti per l'esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni e che non si trovino in alcuna delle clausole di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione in materia di appalti di contratti pubblici.
2. Ai fini dell'inserimento in Elenco l'operatore economico alla data di presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere in possesso dei seguenti **requisiti soggettivi**:
  - a) **requisiti di ordine generale** di cui all'[art. 80](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui alle ulteriori norme vigenti (requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. del concorrente);
  - b) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'[art. 83, comma 1, lettera a\)](#), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisibili mediante l'iscrizione nel **registro delle imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (**C.C.I.A.A.**) ovvero nel **registro delle commissioni provinciali** per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto del presente Avviso e che in sede di successiva gara sia in grado di comprovare la compatibilità delle attività svolte dall'impresa concorrente con le attività da eseguire nello specifico settore oggetto del contratto;
  - c) **requisiti di qualificazione (di ordine speciale)** di cui all'[art. 83, comma 1, lettere b\) e c\) e comma 2](#), nonché all'[art. 84](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale), a loro volta comprovabili mediante le due seguenti diverse modalità a seconda si tratti di appalti di lavori di importo inferiore oppure pari o superiore alla soglia di €. 150.000,00 I.V.A. esclusa:
    - c.1) requisiti di ordine **tecnico-organizzativo** di cui all'[art. 90](#) del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per importi in appalto inferiori ad €. 150.000,00) come specificati nel successivo Art. 6;
    - c.2) requisiti di ordine **economico-finanziario** e **tecnico-professionale** di cui all'[art. 84](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (per importi in appalto pari o superiori ad €. 150.000,00) comprovabili esclusivamente mediante **Attestazione SOA** rilasciata da una Società Organismo di Attestazione di cui al suddetto [art. 84](#) e di cui all'[art. 64](#) del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, per **categorie di opere** e per **classifiche** di importo adeguate in relazione alle caratteristiche e all'importo delle lavorazioni che il concorrente/esecutore intende assumersi in proprio in sede di gara, ai sensi dell'[art. 61](#) e dell'Allegato A allo stesso d.P.R. n.207/2010, come specificati nel successivo Art. 5.
- N.B.:** ai sensi di quanto dispone l'[art. 63](#) del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e l'[art. 87](#) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'operatore economico intende qualificarsi in sede di gara in una categoria d'opera per almeno la **classifica III<sup>^</sup>** di cui all'[art. 61](#) del d.P.R. n. 207/2010 (per un importo fino ad €. 1.033.000,00), è altresì prescritto il possesso il possesso della **certificazione del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (in particolare, alle **norme UNI EN ISO 9001:2015**) rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 [e, in particolare, da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF28)].
3. I **consorzi** di cui all'[art. 45, comma 2, lett. b\) e c\)](#), del Codice (i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili) sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano domanda di iscrizione in Elenco e, quindi, per quali consorziati il consorzio intende concorrere nelle successive gare; pertanto, il consorzio deve indicare con l'istanza le generalità complete degli operatori economici per i quali l'istanza viene presentata.
4. Anche al fine di chiarire quanto indicato nel comma 4. del precedente Art. 2 [in relazione alla possibilità per l'operatore economico iscritto in Elenco ed invitato alla gara in forma **singola** di poter partecipare

alla gara stessa in forma di **mandatario** (capogruppo) di un concorrente plurisoggettivo], nonché al fine di dirimere dubbi su quanto indicato nel precedente comma 13. dello stesso precedente Art. 2 [in relazione all'obbligo per i **consorzi** di cui all'[art. 45, comma 2, lett. b\) e c\)](#), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) di indicare nella domanda di iscrizione in Elenco per quali **consorziati** è stata presentata domanda], si sottolinea che **non esiste incompatibilità** all'iscrizione in Elenco nonché all'ottenimento dell'invito a successiva gara qualora l'istanza di iscrizione nell'Elenco stesso venga presentata contemporaneamente da due o più imprese singole iscritte in Elenco e che poi parteciperanno in RTI in base all'invito a gara trasmesso anche ad una sola di esse nonché qualora l'istanza di iscrizione nell'Elenco stesso venga presentata contemporaneamente sia dal consorzio che dai propri consorziati, **fermo restando** che sussisteranno, in sede di successive gare, tutte le **incompatibilità** di legge che prescrivono il **divieto** di partecipazione contestuale alla gara dell'operatore economico singolo e del concorrente plurisoggettivo di cui fa parte lo stesso operatore, ovvero che prescrivono il **divieto** di partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, da parte dell'operatore economico consorziato che è stato indicato dal consorzio concorrente assegnatario dell'esecuzione del contratto (incompatibilità che è esplicitamente prescritta dall'[art. 48, comma 7](#), del D.Lgs. n. 50/2016).

5. Per le ragioni indicate al precedente comma 4., qualora l'operatore economico interessato all'iscrizione in Elenco faccia parte di un **consorzio** di cui all'[art. 45, comma 2, lett. b\) e c\)](#), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile) dovrà **dichiarare** al momento della presentazione della richiesta di iscrizione nell'Elenco la denominazione del **consorzio** ovvero dei **consorzi** a cui lo stesso è consorziato.
6. L'iscrizione in Elenco dell'operatore economico non costituisce prova del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento dei contratti i quali, pertanto, dovranno essere accertati nel corso delle singole procedure di gara o di affidamento

#### **Art. 5 - Lavori di importo pari o superiore ad €. 150.000,00**

1. Nella **domanda** di iscrizione in Elenco l'operatore economico interessato dovrà attestare di possedere i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale (**requisiti speciali**) previsti dall'[art. 83, comma 1, lettere b\) e c\)](#) e [comma 2](#), nonché dall'[art. 84](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. necessari per poter essere iscritto nell'Elenco stesso secondo le **categorie di opere** e le **classifiche** di importo di cui all'[art. 61](#) e all'Allegato A al [d.P.R. 05.10.2010, n. 207](#) e ss.mm.ii. indicate nel successivo comma 3., i quali sono comprovabili unicamente mediante idonea **Attestazione SOA** in corso di validità (idonea nelle categorie e nelle classifiche possedute in relazione alle caratteristiche e agli importi dei lavori in appalto), trattandosi di documentazione indispensabile per poter ottenere l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore ad €. 150.000,00 I.V.A. esclusa.
2. Pertanto, l'Elenco sarà formato per imprese (operatori economici) qualificate ad eseguire lavori pubblici mediante Attestazione SOA, secondo le **categorie di opere** (generali e specializzate) previste dall'Allegato A al [d.P.R. 05.10.2010, n. 207](#) e ss.mm.ii. e secondo i **livelli di importo (classifiche)** indicati nell'[art. 61](#) dello stesso [d.P.R. n. 207/2010](#) (livelli di importo che contraddistinguono i lavori realizzabili dal richiedente in base alla qualifica posseduta, tenuto conto dell'eventuale incremento di un quinto dell'importo di classifica nelle ipotesi previste dall'[art. 61, comma 2](#), del medesimo d.P.R. n. 207/2010, a cui si rimanda).
3. In particolare, le **categorie di opere** sono quelle riportate nel seguente prospetto:

#### **TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE DI OPERE**

(Allegato A al [d.P.R. 05.10.2010, n. 207](#) e ss.mm.ii.):

	<b>CATEGORIE DI OPERE GENERALI</b>	<b>Qualificazione obbligatoria</b> [SI/NO]
<b>OG 1</b>	Edifici civili e industriali	SI
<b>OG 2</b>	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
<b>OG 3</b>	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	SI

<b>OG 4</b>	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
<b>OG 5</b>	Dighe	SI
<b>OG 6</b>	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
<b>OG 7</b>	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
<b>OG 8</b>	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
<b>OG 9</b>	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
<b>OG 10</b>	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI
<b>OG 11<sup>(*)</sup></b>	Impianti tecnologici	SI
<b>OG 12</b>	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
<b>OG 13</b>	Opere di ingegneria naturalistica	SI
	<b>CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE</b>	
<b>OS 1</b>	Lavori in terra	NO
<b>OS 2-A<sup>(*)</sup></b>	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI
<b>OS 2-B<sup>(*)</sup></b>	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
<b>OS 3</b>	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
<b>OS 4<sup>(*)</sup></b>	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
<b>OS 5</b>	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
<b>OS 6</b>	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	NO
<b>OS 7</b>	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	NO
<b>OS 8</b>	Opere di impermeabilizzazione	SI
<b>OS 9</b>	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	NO
<b>OS 10</b>	Segnaletica stradale non luminosa	SI
<b>OS 11<sup>(*)</sup></b>	Apparecchiature strutturali speciali	SI
<b>OS 12-A<sup>(*)</sup></b>	Barriere stradali di sicurezza	SI
<b>OS 12-B<sup>(*)</sup></b>	Barriere paramassi, fermaneve e simili	SI
<b>OS 13<sup>(*)</sup></b>	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
<b>OS 14<sup>(*)</sup></b>	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
<b>OS 15</b>	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	NO
<b>OS 16</b>	Impianti per centrali produzione energia elettrica	NO
<b>OS 17</b>	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	NO
<b>OS 18-A<sup>(*)</sup></b>	Componenti strutturali in acciaio	SI
<b>OS 18-B<sup>(*)</sup></b>	Componenti per facciate continue	SI
<b>OS 19</b>	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	NO
<b>OS 20-A</b>	Rilevamenti topografici	SI
<b>OS 20-B</b>	Indagini geognostiche	SI
<b>OS 21<sup>(*)</sup></b>	Opere strutturali speciali	SI
<b>OS 22</b>	Impianti di potabilizzazione e depurazione	NO
<b>OS 23</b>	Demolizione di opere	NO
<b>OS 24</b>	Verde e arredo urbano	SI
<b>OS 25<sup>(*)</sup></b>	Scavi archeologici	SI
<b>OS 26</b>	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	NO
<b>OS 27</b>	Impianti per la trazione elettrica	NO
<b>OS 28</b>	Impianti termici e di condizionamento	SI
<b>OS 29</b>	Armamento ferroviario	NO
<b>OS 30<sup>(*)</sup></b>	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
<b>OS 31</b>	Impianti per la mobilità sospesa	NO
<b>OS 32<sup>(*)</sup></b>	Strutture in legno	SI
<b>OS 33</b>	Coperture speciali	SI

<b>OS 34</b>	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
<b>OS 35</b>	Interventi a basso impatto ambientale	SI

(\*) Categoria superspecialistica (SIOS) di cui all'[art. 89, comma 11](#), del D.Lgs. n. 50/2016, individuata con gli [articoli 1 e 2](#) del [Decreto M.I.T. 10.11.2016, n. 248](#) (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali).

mentre le **classifiche** secondo l'importo di cui all'[art. 61](#) del [d.P.R. n. 207/2010](#) sono le seguenti:

I	fino a euro	258.000
II	fino a euro	516.000
III	fino a euro	1.033.000
III-bis	fino a euro	1.500.000
IV	fino a euro	2.582.000
IV-bis	fino a euro	3.500.000
V	fino a euro	5.165.000
VI	fino a euro	10.329.000
VII	fino a euro	15.494.000
VIII	oltre euro	15.494.000

4. Nella **domanda** di iscrizione in Elenco l'operatore economico deve indicare e attestare, sotto forma di *dichiarazione sostitutiva* resa ai sensi e per gli effetti degli [articoli 46 e 47](#) del d.P.R. n. 445/2000, pena la mancata iscrizione in Elenco:
- le **categorie di opere** (generali e/o specializzate) con la relativa **classifica** di importo, per le quali si chiede l'iscrizione in Elenco e per le quali possiede idonea qualifica comprovabile mediante valida Attestazione SOA;
  - la dichiarazione da rendere con la domanda di iscrizione in Elenco dovrà riportare tutte le **principali informazioni** contenute nell'**Attestazione** rilasciata dalla SOA: denominazione Società Organismo di Attestazione, dati generali di attestazione: categorie di opere e classifiche di qualificazione, numero attestazione SOA, data di rilascio, data di scadenza della validità (triennale e quinquennale) e data di rinnovo (triennale e quinquennale) esistenza o meno della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (in particolare, alle norme UNI EN ISO 9001:2015) rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e, in particolare, da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF28);
  - per quali **fasce di importo** intende essere iscritto in Elenco, nel rispetto delle classifiche di importo possedute nelle diverse categorie di opere e, di conseguenza, in quali delle **n. 4 (quattro) SEZIONI** dell'Elenco l'operatore economico intende essere iscritto (si rimanda al comma 13. del precedente Art. 1), dando atto che è ammessa l'iscrizione dell'operatore anche in tutte le suddette quattro sezioni.

#### **Art. 6 - Lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00**

- Nella **domanda** di iscrizione in Elenco l'operatore economico, nel caso **non possieda** idonea e valida Attestazione SOA nelle categorie di opere di interesse, dovrà attestare di possedere i requisiti speciali di ordine **tecnico-organizzativo** previsti dall'[art. 90](#) del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00 I.V.A. esclusa, comprovabili, in caso di verifica da parte della stazione appaltante, dalla documentazione indicata nello stesso [art. 90](#), a cui si rimanda (è necessario presentare, unitamente all'istanza di iscrizione in Elenco da compilare, preferibilmente, mediante il **Modello A - Istanza di ammissione**, il suo **Allegato 1** da utilizzare per attestare l'ammontare delle lavorazioni eseguite regolarmente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso, distinte per categorie di opere a cui sono ascrivibili le lavorazioni stesse, secondo il rapporto di **analogia** intercorrente fra le stesse di cui al successivo comma 3.).

2. Il possesso dell'ideale e valida Attestazione SOA nella categoria di opere "**analogha**" a quella a cui appartengono i lavori da appaltare, è di per sé sufficiente a qualificare il concorrente all'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, secondo il rapporto di **analogia** richiamato nel successivo comma 3..
  3. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco delle imprese che **non possiedono** Attestazione SOA e che intendono iscriversi nella **SEZIONE 1** per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad €.40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 e che dovranno qualificarsi nelle successive gare da esperire mediante la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti speciali di **ordine tecnico-organizzativo** di cui all'[art. 90](#) del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, si precisa che l'Ente, in sede di successiva gara, valuterà il rapporto di analogia fra i lavori svolti dall'operatore economico nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di ammissione alla gara ed i lavori da appaltare, il cui accertamento è rimesso al giudizio discrezionale della Stazione appaltante cui spetta di valutare "... *la minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara*" (secondo le indicazioni fornite prima dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la [deliberazione 11.06.2003, n. 165](#) ad oggetto: "Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro" e poi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC con il [Parere di precontenzioso AVCP/ANAC n. 8 del 16.01.2014](#) e il [Parere di precontenzioso ANAC n. 898 del 06.09.2017](#)).
  4. In particolare, nelle **successive gare** informali da esperire e nel caso di cui al precedente comma 1. (assenza di idonea Attestazione SOA), l'operatore economico dovrà **attestare**, sotto forma di *dichiarazione sostitutiva* resa ai sensi e per gli effetti degli [articoli 46 e 47](#) del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, di possedere i "**requisiti tecnico-organizzativi**" prescritti dall'[art. 90](#) del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto, secondo le modalità indicate nel **Modello A - Istanza di ammissione** allegato al presente Avviso, e in particolare:
    - a) l'importo dei **lavori analoghi** a quelli delle **categorie di opere per cui si richiede l'iscrizione** in Elenco (categorie di cui all'[art. 61](#) e all'Allegato A al [d.P.R. n. 207/2010](#), indicate nel comma 3. del precedente Art. 5) e che, per tale ragione, dovranno essere specificati nella domanda di iscrizione distinguendo gli importi secondo le suddette categorie per le quali si richiede l'iscrizione; i lavori devono essere stati eseguiti direttamente dalla ditta nel **quinquennio antecedente** alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco e devono, in ogni caso, risultare con un importo contabilizzato e liquidato dal committente non inferiore a quello per il quale si chiede l'iscrizione nella **Sezione I** dell'Elenco, I.V.A. esclusa (si rimanda al comma 13. del precedente Art. 1);
    - b) il **costo complessivo** sostenuto per il personale dipendente che deve risultare non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco [nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori eseguiti nel suddetto quinquennio sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei lavori analoghi di cui alla precedente lettera a) deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei **lavori analoghi** eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco, come indicato nella precedente lettera a)];
    - c) l'adeguata **attrezzatura tecnica** ad eseguire i lavori relativi alle categorie di opere per le quali è stata presentata istanza di iscrizione in Elenco.
- N.B.:** nel caso in cui l'istanza di iscrizione in Elenco riguardi le categorie di opere relative ai lavori da eseguire su **edifici vincolati e tutelati** in qualità di "beni culturali" ai sensi del Codice dei beni culturali approvato con [D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii.](#) [e, in particolare, le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 25, OS 24 (la categoria OS 24 rientra se trattasi di immobile tutelato, quali, ad esempio ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico)], i requisiti speciali di qualificazione necessari per ottenere l'iscrizione sono quelli specificati nell'[art. 12, comma 1, lett. a\), b\) e c\)](#), del [Decreto Mibact 22.08.2017, n. 154](#) (a cui si rimanda) recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42" (emanato dal Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'ora in poi anche definito, per brevità, "[Decreto Mibact n. 154/2017](#)"): si ritiene, infatti, che anche la categoria di opere OG 2 rientri nelle norme di detto [art. 12](#) per quanto prescritto dall'[art. 4, comma 2](#), del medesimo [Decreto Mibact n.154/2017](#). In questo caso, si sottolinea che l'importo dei lavori eseguiti nelle suddette categorie può riferirsi all'intera vita professionale dell'operatore economico e non è limitato al solo quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco,

5. Si invita l'operatore economico interessato ad indicare nella **domanda** di iscrizione in Elenco anche la/le **categoria/e di opere** a cui i **lavori analoghi** eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione di detta domanda ritiene permettano (a suo avviso) di ottenere l'iscrizione nell'Elenco stesso (si rimanda, in particolare, alle indicazioni fornite al riguardo dall'AVCP con la [deliberazione 11.06.2003, n.165](#) ad oggetto: "*Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro*"), in quanto tale importante elemento costituisce un fondamentale **criterio di ricerca** degli operatori economici nel momento in cui occorrerà selezionare (anche mediante sorteggio) i soggetti da invitare a gara (nel rispetto del principio di rotazione degli inviti).
6. Nella **domanda** di iscrizione in Elenco l'operatore economico deve indicare e attestare, sotto forma di *dichiarazione sostitutiva* resa ai sensi e per gli effetti degli [articoli 46 e 47](#) del d.P.R. n. 445/2000, pena la mancata iscrizione in Elenco:
  - a) le **categorie di opere** (generali e/o specializzate) per le quali si chiede l'iscrizione in Elenco e per le quali l'operatore possiede idonea qualifica comprovabile mediante i "requisiti semplificati" (senza Attestazione SOA) indicati nel precedente comma 4.;
  - b) le **soglie di importo** dei lavori analoghi già eseguiti (nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco per le lavorazioni da eseguire su immobili non appartenenti ai "beni culturali" e, invece, durante l'intera vita professionale dell'operatore per le lavorazioni da eseguire su immobili appartenenti ai "beni culturali") per le quali chiede di essere iscritto in Elenco, distinte per ognuna delle categorie di opere dichiarate (tali soglie di importo permetteranno di ottenere l'invito alle successive gare di appalto dei lavori per importi pari o inferiori alle soglie dichiarate);
  - c) la **scadenza del quinquennio** di cui alla precedente lettera b) per le lavorazioni da eseguire su immobili non appartenenti ai "beni culturali" di cui al D.Lgs. 42/2004, distinto per categorie di opere;
  - d) l'eventuale possesso (o meno) della **certificazione del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (in particolare, alle norme UNI EN ISO 9001:2015) rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e, in particolare, da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF28).
7. Si precisa, inoltre, che la documentazione che comprova il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'[art. 90](#) del d.P.R. n. 207/2010 [indicati nei punti a), b) e c) del precedente comma 4. nonché, analogamente, il possesso dei **requisiti speciali** di cui all'[art. 12, comma 1, lett. a\), b\) e c\)](#), del [Decreto Mibact n. 154/2017](#) per i lavori da realizzare sui "**beni culturali**" di cui al *N.B.:* del precedente comma 4., **non dovrà essere presentata** in allegato all'istanza di iscrizione in Elenco in quanto dovrà essere prodotta in sede di successiva gara informale dai concorrenti che parteciperanno alla gara stessa e che saranno oggetto di **verifica** ai sensi dell'[art. 32, comma 7](#), del Codice, caricando copia scansionata della documentazione stessa sul cd. "Sistema **AVCpass**" di ANAC al momento dell'ottenimento del **PassOE** da allegare alla documentazione di gara. Sulla base della documentazione caricata su detto Sistema **AVCpass** la stazione appaltante provvederà ad effettuare la verifica sulla veridicità di quanto dichiarato dal concorrente (procedura di verifica di veridicità di quanto dichiarato dal concorrente prescritta dall'[art.32, comma 7](#), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
8. La documentazione da caricare informaticamente nel Sistema **AVCpass** di ANAC dovrà essere analoga a quella prevista dagli **articoli da 79 a 87** del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 in relazione alla documentazione che gli esecutori di lavori pubblici devono presentare alle Società Organismo di Attestazione (SOA) per ottenere la qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici mediante

**Attestazione SOA** e, in particolare, secondo quanto indicato nel [Comunicato del 06.08.2011](#) dell'ex AVCP recante "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207" (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o secondo quanto indicato nel "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" redatto da A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171 di detto "Manuale"), reperibile sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), scaricabile in allegato al [Comunicato del Presidente del 16.10.2014](#), pubblicato nella G.U.R.I. n. 251, pagina 23, del 28.10.2014, come integrato con il [Comunicato del Presidente del 09.03.2016](#) ad oggetto «Ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro"» con le ulteriori puntualizzazioni contenute nel [Comunicato del Presidente dell'Autorità del 31.05.2016 - rif.](#)

9. Pertanto, per la dimostrazione del possesso dei "requisiti tecnico-organizzativi" di cui all'[art. 90](#) del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 indicati nei punti a), b) e c) del precedente comma 4. (in sede di verifica di futura gara), si precisa e sottolinea quanto segue:

A) in relazione al requisito dei **LAVORI ANALOGHI** eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco di cui alla lettera a) del precedente comma 4.:

- l'**importo** dei lavori eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco deve riferirsi a **lavori analoghi** (si veda la [delibera AVCP 11.06.2003, n. 165](#) ad oggetto: "Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro") a quelli delle lavorazioni appartenenti (o ascrivibili) alle categorie di opere di cui all'[art. 61](#) e all'Allegato A al [d.P.R. n. 207/2010](#), indicate nel comma 3. del precedente Art. 5, per le quali l'operatore intende iscriversi in Elenco (in caso di esecuzione nel quinquennio di lavori pubblici e, quindi, di cui il committente è una Pubblica Amministrazione, è prescritto il caricamento nel Sistema AVCPass di ANAC del/i **Certificato/i di Esecuzione Lavori (CEL)** di cui all'Allegato B e/o B-1, al d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (con **attestato di buon esito** dei lavori stessi rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento del relativo appalto pubblico).
- i lavori devono essere stati **regolarmente eseguiti**, fatturati e liquidati (dal committente pubblico o privato).
- l'avvenuta regolare esecuzione di detti **lavori analoghi** e del relativo loro **importo** nel quinquennio di riferimento dovrà essere dimostrata mediante la presentazione del/i **Certificato/i di Esecuzione Lavori** (con **attestato di buon esito** dei lavori stessi rilasciato/i dal committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori pubblici secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche) ovvero dell'ulteriore documentazione - diversa per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispetto a quella prevista per i lavori pubblici - indicata nel citato [Comunicato del 06.08.2011](#) dell'ex AVCP (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o nel citato [Comunicato del Presidente del 16.10.2014](#) di A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171 del "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro"), come integrato con il [Comunicato del Presidente del 09.03.2016](#) ad oggetto «Ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro"» con le ulteriori puntualizzazioni contenute nel [Comunicato del Presidente dell'Autorità del 31.05.2016 - rif.](#), a cui si rimanda.
- potrà essere considerato anche l'**importo** dei **lavori analoghi** eseguiti, negli ultimi venti anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco, da un **direttore tecnico** dell'operatore che ha svolto le stesse funzioni di **direttore tecnico** presso altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa), nella misura massima del 10% dell'importo stesso (fino ad un massimo di €. 2.500.000,00): detto importo deve essere dimostrato sia con l'esibizione del/i certificato/i di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori della/e stessa/e impresa/e o con l'esibizione della/e Attestazione/i SOA posseduta/e dalla/e stessa/e impresa/e (dovendo essere

stata/e qualificata/e ai sensi del [d.P.R. 25.01.2000, n. 34](#) o ai sensi della Parte II, Titolo III, del [d.P.R. 05.10.2010, n. 207](#)) dai/dalle quali sia rilevabile la posizione del direttore tecnico per tale/i altra/e impresa/e (la verifica del periodo temporale prescritto in capo al direttore tecnico non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa, dovrà essere dimostrato con idonea documentazione) e sia con la presentazione della stessa documentazione sopra indicata (Certificato/i di Esecuzione Lavori con **attestato di buon esito** dei lavori, etc. etc.), idonea a dimostrare l'analogia dei lavori eseguiti e gli importi dei lavori da valutare. Come già detto, in questo caso, la valutazione dell'importo dei lavori analoghi eseguiti è effettuata abbattendo ad un decimo (10%) l'importo complessivo di essi e fino ad un tetto massimo di importo di €. 2.500.000,00.

**B)** in relazione al requisito del **COSTO COMPLESSIVO** sostenuto per il PERSONALE DIPENDENTE nel quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco di cui alla lettera b) del precedente comma 4.:

- la dimostrazione del possesso di tale requisito avverrà mediante il caricamento nel Sistema **AVCpass** di ANAC al momento dell'ottenimento del **PassOE** da allegare alla documentazione di gara dell'idonea documentazione indicata nei sopracitati "Comunicati" dell'ex AVCP/ANAC e nel sopracitato "*Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro*" redatto da ANAC, richiamati al precedente punto **A**), a cui si rimanda.

**C)** in relazione all'adeguata **ATTREZZATURA TECNICA** ad eseguire i lavori relativi alle categorie di opere per le quali è stata presentata istanza di iscrizione in Elenco di cui alla lettera c) del precedente comma 4.:

- il possesso da parte dell'impresa, alla data di presentazione della richiesta di invito a successiva gara (e non in data successiva !), dell'adeguata attrezzatura per svolgere i lavori in appalto, potrà essere dimostrato mediante la documentazione che comprova l'effettivo possesso della **proprietà diretta** o che comprova la stipula di un **contratto di leasing finanziario** o di un **contratto di noleggio** dell'attrezzatura stessa, questi ultimi entrambi con scadenza alla data successiva al termine previsto di fine lavori.
- in particolare, la dimostrazione del possesso di tale requisito avverrà mediante il caricamento nel Sistema **AVCpass** di ANAC al momento dell'ottenimento del **PassOE** da allegare alla documentazione di gara, dell'idonea documentazione indicata nei sopracitati "Comunicati" dell'ex AVCP/ANAC e nel sopracitato "*Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro*" redatto da ANAC, richiamati al precedente punto **A**), a cui si rimanda.

#### **NOTA BENE:**

I certificati di esecuzione dei lavori (**CEL**) e l'ulteriore documentazione prescritta nei precedenti punti **A**), **B**) e **C**), necessari per dimostrare il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'[art.90](#) del D.P.R. n. 207/2010 dovranno essere CARICATI dalla ditta che concorre alla gara, in copia autentica ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, al momento della partecipazione alla successiva gara, nel Sistema **AVCpass** di ANAC (per mezzo del quale la ditta stessa dovrà anche reperire il **PassOE** necessario per partecipare alla gara).

Il RUP si riserva di **verificare** la sussistenza dei requisiti di ordine speciali dimostrabili con i suindicati "certificati di esecuzione dei lavori" (**CEL**) e con la suindicata documentazione, riservandosi di **accertare**, in sede di esperimento della successiva gara informale, la veridicità degli stessi **CEL** nella/e categoria/e di opere prescritta/e per la qualifica in sede di gara e della restante documentazione caricati nel Sistema **AVCpass** di ANAC dall'istante/concorrente/aggiudicatario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, verificandoli direttamente con l'autorità pubblica o con il committente privato che li ha emessi/sottoscritti, attuando così la verifica dell'effettivo possesso dei prescritti requisiti speciali autodichiarati ai sensi delle disposizioni contenute nell'[art. 32, comma 7](#), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

10. Nel caso nella domanda si richieda l'iscrizione in Elenco per **più categorie** di opere di cui all'[art. 61](#) e all'Allegato A al [d.P.R. n. 207/2010](#) (indicate nel comma 3. del precedente Art. 5), le condizioni di cui

sopra dovranno essere rispettate per ciascuna categoria per la quale si richiede l'iscrizione in Elenco.

#### **Art. 7 - Criteri per la formazione e la tenuta dell'Elenco**

1. Le istanze di iscrizione in Elenco saranno esaminate dal Settore Tecnico Ambientale del Comune di Misano Adriatico nel più breve tempo possibile e, comunque, prima dell'adozione della Determinazione del Responsabile del Settore STA richiamata al precedente Art. 3 con cui si approva (o si aggiorna) l'Elenco degli operatori economici.
2. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'ufficio inviterà l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine **perentorio di n. 7 (sette) giorni** (o nell'eventuale **diverso termine** che l'ufficio valuterà necessario/opportuno prescrivere in funzione delle carenze da integrare).
3. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda incompleta o non corretta comporterà la mancata iscrizione in Elenco.
4. Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte in Elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa, ovvero regolarizzata nel termine sopra indicato.
5. Il Comune di Misano Adriatico formerà l'Elenco articolandolo per **“categorie di opere”** e secondo le **SEZIONI 1-2-3-4 (fasce di importo)** indicate nel comma 13. del precedente Art. 1: l'operatore economico sarà inserito in Elenco nelle **categorie di opere** e nelle **sezioni** (fasce di importo) per le quali ha indicato, nella sua domanda di iscrizione, di voler essere iscritto, previa istruttoria di controllo svolta dal Settore STA in merito ai dati dichiarati nella sua istanza al fine di verificare se vi sono stati errori interpretativi e/o se vi sono dati mancanti, a cui, in caso di necessità, farà seguito la richiesta di integrazione documentale se necessaria e sufficiente a conformare la domanda ed i dati ivi dichiarati alle norme vigenti.

#### **Art. 8 - Cause di non ammissione in Elenco**

1. Non saranno inseriti in Elenco gli operatori economici che dovessero incorrere nelle seguenti fattispecie:
  - a) omissione e mancata presentazione dei documenti e/o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso e da quanto richiamato nel **Modello A** di istanza e, se del caso, nel **Modello B** di istanza integrativa del soggetto plurimo già costituito;
  - b) mancato possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel precedente Art. 4, comma 2., lettere a), b) e c): requisiti di ordine generale (di capacità giuridica) di cui all'[art. 80](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., requisiti di idoneità professionale di cui all'[art. 83, comma 1, lettera a\)](#), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché requisiti di qualificazione (di ordine speciale) di cui all'[art. 83, comma 1, lettere b\) e c\) e comma 2](#), nonché all'[art. 84](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale), diversificati fra gli appalti di importo inferiore ad €. 150.000,00 I.V.A. esclusa (requisiti tecnico-organizzativi comprovabili ai sensi dell'[art. 90](#) del d.P.R. n. 207/2010) e di importo pari o superiore ad €. 150.000,00 (requisiti comprovabili mediante idonea Attestazione SOA in corso di validità);
  - c) mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti e/o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso e da quanto richiamato nel **Modello A** e/o nel **Modello B** di istanza o l'assenza della firma digitale sul *file elettronico* di istanza o, in mancanza della firma digitale, assenza della scansione di un valido documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante o procuratore (in quest'ultimo caso dovrà essere necessariamente allegata all'istanza anche scansione della **procura notarile** che dimostri i poteri di firma del procuratore, in copia dichiarata conforme all'originale e con firma digitale del Notaio che ha rogato l'atto ovvero che ha autenticato le firme apposte sulla procura stessa).
2. Agli operatori economici richiedenti verrà data comunicazione della mancata iscrizione in Elenco esclusivamente per mezzo della Piattaforma telematica TUTTOGARE PA ovvero, in caso non sia possibile l'utilizzo di detto sistema, mediante PEC inviata all'indirizzo PEC che l'operatore economico dovrà indicare nella Piattaforma al momento della sua registrazione e che dovrà altresì indicare nel **Modello A** di istanza.

## Art. 9 - Modalità di utilizzo dell'Elenco - Criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti diretti

1. L'istituzione dell'Elenco non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale ad avviare procedimenti di affidamento dei lavori poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità finanziarie dell'Ente. La formazione dell'Elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma, semplicemente, individua le imprese qualificate per categorie di opere e per fasce di importo cui affidare i lavori in base alle esigenze ed in presenza delle circostanze previste. La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento dei contratti all'interno dell'Elenco avviene in relazione alla categoria d'opera e alla classifica di importo del lavoro da eseguire e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, **trasparenza** e del criterio di **rotazione** degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei in relazione alla categoria e fascia di importo.
2. Gli operatori economici da invitare alla singola procedura di affidamento verranno selezionati dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'attuazione del singolo intervento in modo non discriminatorio, in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto, purché **uguale o superiore** al numero minimo di operatori da invitare a procedura negoziata stabilito dall'[art. 1, comma 2](#), del [D.L. n. 76/2020](#) (disposizione applicabile nel periodo di vigenza della **normativa transitoria** di cui al comma 1 dello stesso [art. 1](#) del [D.L. n. 76/2020](#) e, quindi, fino al **31.07.2021**) nonché dall'[art. 36, comma 2, lettere b\), c\) e c-bis](#)), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (disposizione **a regime** applicabile dopo la fine del periodo di vigenza della suddetta **normativa transitoria** e, quindi, dal **31.08.2021**) ovvero, al diverso numero minimo che dovesse essere stabilito da eventuali successive norme che dovessero risultare vigenti al momento dell'individuazione dei soggetti da invitare a gara, sulla base dei criteri definiti nella Determina a contrarre di cui all'[art. 32, comma 2](#), del Codice e di cui all'[art. 192](#) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che tengono comunque conto del valore economico dell'affidamento.
3. I **criteri applicati** per l'utilizzazione dell'Elenco e, quindi, per la **selezione** e l'**individuazione** degli operatori economici da invitare alla specifica gara informale o con cui negoziare direttamente le condizioni di contratto nelle ipotesi ammesse dalla legge (si veda il precedente Art. 1, commi da 1. a 6.), saranno i seguenti:
  - a) per ciascuna specifica procedura di affidamento, la selezione avverrà secondo la **categoria di opere** in cui ricadono i lavori da appaltare (categorie di cui all'[art. 61](#) e all'Allegato A del [d.P.R. n.207/2010](#), elencate nel precedente Art. 5, comma 3.); in particolare, saranno selezionati/individuati gli operatori economici idoneamente qualificati nella stessa categoria di opere oggetto di appalto in funzione dell'importo dei lavori posto a base di negoziazione, I.V.A. esclusa. Si prenderà in considerazione, cioè, per ogni operatore iscritto in Elenco:
    - per gli appalti di importo pari o superiore ad €. 150.000,00: la **classifica** di importo posseduta mediante Attestazione SOA nella **categoria di opere** in cui rientrano le lavorazioni da appaltare, che deve risultare idonea a coprire l'importo dei lavori da affidare, tenendo conto delle norme contenute nell'[art. 61](#) del [d.P.R. n. 207/2010](#), tenendo anche conto delle indicazioni fornite dall'operatore economico nella propria istanza di iscrizione in Elenco rispetto a quali **fasce di importo** intende essere invitato a negoziare;

*ovvero:*

    - per gli appalti di importo inferiore ad €. 150.000,00: la **soglia di importo**, nella **categoria di opere** in cui rientrano le lavorazioni da appaltare, dichiarata dall'operatore nella sua istanza di iscrizione in Elenco ai sensi dell'[art. 90](#) del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo di importo inferiore ad €. 150.000,00) ovvero, ai sensi dell'[art. 12, comma 1, lett. a\)](#), del [Decreto Mibact 22.08.2017, n. 154](#) (requisiti speciali di qualificazione per gli appalti di lavori sui "beni culturali" di importo inferiore ad €. 150.000,00) e che deve risultare almeno pari o superiore all'importo dei lavori da affidare;
  - b) la selezione nella specifica procedura di affidamento dovrà rispettare il principio di **rotazione** degli operatori economici iscritti in Elenco, tenendo conto degli inviti a gara informale e degli affidamenti diretti già effettuati precedentemente, avendo a riferimento le **indicazioni** fornite da ANAC nei punti **3.3** e **3.7** delle [Linee guida n. 4](#) (si rammenta che trattasi di Linee guida "**non**

- vincolanti**” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, avendo un valore di solo indirizzo ai fini di orientamento dei comportamenti delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, tali [Linee guida n. 4](#) sono assimilabili alle circolari ministeriali, con la conseguenza che se la stazione appaltante intenderà discostarsi dal contenuto di dette [Linee guida n. 4](#) fornirà un’adeguata motivazione che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa/comportamentale);
- c) gli operatori economici da interpellare o da invitare a gara vengono stabiliti in **numero proporzionato** dal Responsabile Unico del procedimento (RUP) in qualità di responsabile dell’attuazione del singolo intervento, purché **pari o superiore** al numero minimo previsto dalla norma vigente al momento dell’adozione della determina a contrattare con la quale si avvia il procedimento di appalto (il RUP ha pieno titolo nello stabilire in autonomia e secondo il suo insindacabile giudizio il numero di operatori da invitare a gara, fatto salvo il rispetto del numero minimo di legge);
- d) l’**individuazione** (anche tramite eventuale **sorteggio**) degli operatori economici da invitare a gara (o con cui negoziare direttamente il contratto) avviene con riferimento al possesso dei **requisiti speciali** [elencati nel precedente Art. 4, comma 2., lettera c)] posseduti dagli operatori iscritti in Elenco rispetto alla **categoria prevalente** dei lavori da appaltare [secondo l’[art. 3, comma 1, lett. oo-bis](#)], del D.Lgs. n. 50/2016, la categoria prevalente è la categoria di lavori, generale o specializzata, di **importo più elevato** fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara];
- e) nel caso in cui l’appalto preveda, oltre alla categoria prevalente, anche lavorazioni appartenenti a una o più **categorie scorporabili** diverse dalla prevalente [secondo l’[art. 3, comma 1, lett. oo-ter](#)], del D.Lgs. n. 50/2016, la categoria scorporabile è quella categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore ad €. 150.000,00 ovvero appartenenti alle categorie superspecialistiche (cd. SIOS) di cui all’[art. 89, comma 11](#), del D.Lgs. n. 50/2016], per la cui realizzazione si rendesse eventualmente necessario all’operatore invitato o interpellato costituire un **raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)** o altra forma di **oggetto plurimo** ai sensi delle vigenti norme del Codice (si veda l’[art. 48](#) del D.Lgs. n. 50/2016), sarà cura dell’impresa **invitata individualmente** (individuata o sorteggiata dall’Elenco approvato con riferimento alla **categoria prevalente**) partecipare alla procedura di gara esclusivamente in qualità di **mandatario** (capogruppo) di RTI o di **capofila** di altra forma plurisoggettiva (consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o GEIE) in relazione **a quanto prescritto** dall’[art. 48, comma 11](#), del D.Lgs. n. 50/2016 (si veda anche il precedente Art. 2, comma 4. nonché il [Parere di precontenzioso ANAC](#) approvato con Delibera del Consiglio ANAC n. 569 del 01.07.2020; non è ammesso, cioè, che l’impresa invitata **individualmente** si presenti in gara in qualità di **mandante** di un concorrente plurimo: in tal caso, la relativa offerta viene esclusa dalla procedura di gara) unitamente ad altra/e **impresa/e mandante/i** qualificata/e che sia/siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l’assunzione di detta/e **categoria/e scorporabile/i**, in modo che, complessivamente, il concorrente plurimo offerente risulti idoneamente qualificato (sia nella categoria prevalente e sia nella/e categoria/e scorporabile/i) o in modo che il concorrente plurimo possa comunque presentare offerta secondo le norme di gara vigenti (il RTI o il consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. può anche costituirsi formalmente dopo l’eventuale aggiudicazione del contratto, ai sensi dell’[art. 48, comma 8](#), del Codice);
- f) in conseguenza di quanto in precedenza indicato ed in funzione della normativa applicabile alla singola procedura di affidamento del contratto (normativa **transitoria** ovvero **a regime** richiamata nel precedente comma 2.) nonché in funzione dell’importo dei lavori a base di appalto dell’intervento da eseguire, i **CRITERI** stabiliti per l’utilizzazione dell’Elenco degli operatori economici nelle singole procedure di affidamento dei contratti sono i seguenti:

**A)** periodo temporale con normativa **A REGIME** ai sensi dell’[art. 36, comma 2, lettere b\), c\) e c-bis](#)], del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

*f.1)* per le procedure di affidamento **diretto** di cui all’[art. 36, comma 2, lettera a\)](#), del D.Lgs. n.50/2016, qualora il RUP ritenga, a suo insindacabile giudizio, di individuare l’operatore

economico con cui negoziare direttamente il contratto fra uno degli operatori iscritti in Elenco: si rimanda al comma 6. del precedente Art. 1 [per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad €. **40.000,00** per i quali la suddetta normativa *a regime* del [Codice dei contratti pubblici](#) prevede l'affidamento **diretto**] si procederà tramite **selezione diretta** da parte del RUP dell'operatore economico in possesso dei requisiti speciali richiesti, nel rispetto delle modalità di applicazione del principio di rotazione degli inviti/affidamenti secondo quanto previsto nel presente articolo;

f.2) per le procedure di affidamento di cui all'[art. 36, comma 2, lettera b\)](#), del D.Lgs. n. 50/2016 [per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad €. **40.000,00** e inferiore ad €. **150.000,00**, per i quali è previsto l'affidamento **diretto** previa **valutazione di tre preventivi**] si procederà tramite **selezione diretta** da parte del RUP degli operatori economici in possesso dei requisiti speciali richiesti, nel rispetto delle modalità di applicazione del principio di rotazione degli inviti/affidamenti secondo quanto previsto nel presente articolo;

f.3) per le procedure di affidamento di cui all'[art. 36, comma 2, lettere c\) e c-bis\)](#), del D.Lgs. n.50/2016 [lettera c): per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad €. **150.000,00** e inferiore ad €. **350.000,00**, per i quali è prevista la consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici - lettera *c-bis*): per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad €. **350.000,00** e inferiore ad €. **1.000.000,00**, per i quali è prevista la consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici** operatori economici] si procederà tramite **sorteggio** degli operatori economici in possesso dei requisiti speciali richiesti, nel rispetto delle modalità di applicazione del principio di rotazione degli inviti/affidamenti secondo quanto previsto nel presente articolo;

**B)** periodo temporale con normativa **TRANSITORIA** ai sensi dell'[art. 1, commi 1 e 2](#), del del [decreto-legge 16.07.2020, n. 76](#) (cd. "*Decreto Semplificazioni*"):

f.4) per le procedure di affidamento **diretto** di cui all'[art. 1, comma 2, lettera a\)](#), del D.L. n.76/2020, qualora il RUP ritenga, a suo insindacabile giudizio, di individuare l'operatore economico con cui negoziare direttamente il contratto fra uno degli operatori iscritti in Elenco: si rimanda al comma 6. del precedente Art. 1 [per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad €. **150.000,00** per i quali la normativa *transitoria* del [D.L. n. 76/2020](#) prevede l'affidamento **diretto**] si procederà tramite **selezione diretta** da parte del RUP dell'operatore economico in possesso dei requisiti speciali richiesti, nel rispetto delle modalità di applicazione del principio di rotazione degli inviti/affidamenti secondo quanto previsto nel presente articolo;

f.5) per le procedure di affidamento di cui all'[art. 1, comma 2, lettera b\)](#), del D.L. n. 76/2020 [per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad €. **150.000,00** e inferiore ad €. **350.000,00**, per i quali è prevista la consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque** operatori economici - *ovvero*: per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad €. **350.000,00** e inferiore ad €. **1.000.000,00**, per i quali è prevista la consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici - *ovvero*: per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad €. **1.000.000,00** e inferiore alla **soglia UE** di cui all'[art. 35](#) del Codice, per i quali è prevista la consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici** operatori economici] si procederà tramite **sorteggio** degli operatori economici in possesso dei requisiti speciali richiesti, nel rispetto delle modalità di applicazione del principio di rotazione degli inviti/affidamenti secondo quanto previsto nel presente articolo.

g) nel caso in cui il **numero** degli operatori iscritti in Elenco per la **categoria di opere** dei lavori da appaltare sia **insufficiente** rispetto al numero minimo richiesto dalla legge per avviare la procedura negoziata ovvero sia ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, si potranno invitare alla procedura di gara o alla negoziazione diretta altri soggetti, se esistenti ed individuabili, tramite scelta diretta del RUP ove ciò ammesso ovvero tramite specifico **Avviso di indagine di mercato** da pubblicare ai sensi di legge, a condizione che tali soggetti risultino in possesso dei requisiti soggettivi di legge specificati nel

precedente Art. 4 o, **in alternativa**, si potrà procedere ad invitare **tutti gli operatori** presenti in Elenco per la **categoria di opere** interessata, anche se precedentemente invitati e/o se risultati aggiudicatari di contratti (in tal caso, infatti, non opera il principio di **rotazione**, così come specificato dalla stessa ANAC nel punto **3.6** delle [Linee guida n. 4](#)) o, in alternativa, fra questi ultimi operatori già invitati e/o aggiudicatari, si potrà procedere ad invitare un numero di soggetti sufficiente a raggiungere il numero minimo previsto dalla legge, sorteggiandoli fra loro (in questo caso opererà il principio di **rotazione** secondo le **indicazioni** fornite da ANAC nei punti **3.3** e **3.7** di dette [Linee guida n. 4](#)).

4. Pertanto, per quanto indicato nella lettera g) del precedente comma 3., è in facoltà di questo Ente invitare alle gare anche imprese **non iscritte** in Elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura e/o alle caratteristiche del lavoro da eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria di opere a cui appartengono i lavori, un insufficiente numero di imprese come indicato nel precedente comma 3., lettera c).
5. L'Elenco formato con il presente Avviso costituisce "elenco unico" dell'Ente per le procedure negoziate di affidamento di lavori pubblici di cui all'[art. 1, commi 1 e 2](#), del [decreto-legge 16.07.2020, n. 76](#) e di cui all'[art. 36](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
6. L'iscrizione in Elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento dei lavori (si veda il precedente Art. 4), i quali, pertanto, saranno accertati ai sensi di legge nel corso delle singole procedure di affidamento dei contratti.
7. Per i lavori di "somma urgenza" gli operatori possono essere individuati mediante la consultazione dell'Elenco da parte del Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle vigenti norme in materia.

#### **Art. 10 - Validità temporale dell'Elenco**

1. L'Elenco degli operatori economici approvato rimarrà valido fino al momento in cui il Comune di Misano Adriatico, con altro avviso o con atto amministrativo pubblicizzato ai sensi di legge ne stabilirà la validità ovvero fino al momento in cui le norme di legge in materia di contrattualistica pubblica ne permettano l'utilizzazione.
2. In particolare, l'Elenco degli operatori economici formato ed approvato ai sensi del presente Avviso (ed i suoi successivi aggiornamenti semestrali di cui al precedente Art. 3) avrà validità dal momento della sua approvazione (e dei suoi aggiornamenti semestrali) fino al momento in cui il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale comunale ne dichiarerà la decadenza ovvero fino alla data in cui entreranno in vigore, nel vigente ordinamento, norme e disposizioni incompatibili con le disposizioni contenute nel presente Avviso, fatta comunque salva la possibilità di integrare e/o di modificare il presente Avviso sulla base delle norme sopravvenute.

#### **Art. 11 - Cancellazione dall'Elenco**

1. La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:
  - a) perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi necessari per l'iscrizione in Elenco indicati nel precedente Art. 4;
  - b) cessazione dell'attività da parte dell'operatore economico ovvero cessione del ramo d'azienda che ha permesso l'iscrizione in Elenco;
  - c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori;
  - d) l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con il Comune di Misano Adriatico;
  - e) quando l'operatore non ha presentato la propria offerta a tre inviti di gara anche non consecutivi, senza giustificazione alcuna. Non è ammessa quale giustificazione per la mancata presentazione dell'offerta, la non avvenuta ricezione della lettera di invito regolarmente inviata ed anche nel caso in cui l'operatore non abbia ricevuto l'invito per variazione del recapito in assenza di comunicazione scritta dell'avvenuta variazione;
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda/indicazione dell'operatore economico iscritto.

## **Art. 12 - Responsabile del procedimento della tenuta dell'Elenco**

1. A norma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento della costituzione e tenuta dell'Elenco è il Responsabile del Settore STA comunale.

## **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno italiano con il [D.Lgs. 10.08.2018, n. 101](#) che ha modificato e integrato il [D.Lgs. 30.06.2003, n. 196](#), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura in oggetto, o comunque raccolti dal Comune di Misano Adriatico a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura di costituzione, formazione e tenuta dell'Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'appalto dei lavori pubblici dell'Ente, ai sensi dell'[art. 36](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché all'espletamento delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. Ai sensi della suddetta normativa in materia di protezione dei dati personali [sopra citato Regolamento UE/2016/679 (GDPR)], s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura di costituzione dell'Elenco è il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA) comunale.
3. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali. In particolare, ai fini dell'espletamento della procedura in oggetto, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o a reati) saranno sottoposti all'esame dei dipendenti del Settore STA addetti alla formazione dell'Elenco in oggetto affinché venga valutata l'ammissibilità dell'istanza di iscrizione in Elenco presentata e dei requisiti di partecipazione alle successive gare. Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio dell'Amm.ne Com.le (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
5. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti soggettivi degli operatori economici e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
6. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
7. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione in Elenco.
8. In particolare, potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Misano Adriatico individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
9. I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:
  - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di gara, se istituita per l'affidamento dei successivi appalti di lavori;
  - soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Misano Adriatico, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
  - altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per eventuali adempimenti

- procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
  - legali incaricati per la tutela del Comune di Misano Adriatico in sede giudiziaria.
10. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Misano Adriatico nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
  11. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
  12. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata ai **Modelli A e B** di istanza di iscrizione in Elenco [art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)].
  13. Ai partecipanti alla procedura in oggetto sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al RPD all'indirizzo PEC [comune.misanoadriatico@legalmail.it](mailto:comune.misanoadriatico@legalmail.it).
  14. L'operatore economico che ha avanzato istanza di iscrizione in Elenco è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del [D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii.](#) eventualmente applicabili.

#### **Art. 14 - Pubblicità**

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito informatico "profilo di committente" del Comune di Misano Adriatico <http://www.misano.org> (profilo di committente - sezione "[Amministrazione Trasparente](#)" sezione "[Bandi di gara e contratti](#)" ai sensi del [D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.](#)), nonché sulla Piattaforma telematica di negoziazione (*e-procurement*) del Comune di Misano Adriatico denominata «TUTTOGARE PA» raggiungibile all'indirizzo (URL) <https://misano-adriatico.tuttogare.it> (si veda anche l'icona TUTTOGARE PA presente nel sito informatico del Comune di Misano Adriatico al link <http://www.misano.org>).
2. L'Elenco degli operatori formato in esito al presente Avviso, dopo la sua approvazione (ovvero dopo il suo aggiornamento con cadenza semestrale di cui al precedente Art. 3), sarà pubblicato secondo le modalità indicate nel comma 11. del precedente Art. 3.

#### **Art. 15 - Informazioni**

1. Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento e Responsabile del Settore Tecnico Ambientale comunale c/o Comune di Misano Adriatico, Via Repubblica, n. 140, 47843 Misano Adriatico (RN) - Tel. +39 0541 618456 - e-mail: [gerini@comune.misano-adriatico.rn.it](mailto:gerini@comune.misano-adriatico.rn.it) - PEC [comune.misanoadriatico@legalmail.it](mailto:comune.misanoadriatico@legalmail.it).
2. Altre informazioni sono reperibili sul sito informatico dell'Ente indicato nel comma 1. del precedente Art. 14, nonché sulla Piattaforma telematica di negoziazione (*e-procurement*) del Comune di Misano Adriatico denominata «TUTTOGARE PA» raggiungibile all'indirizzo (URL) <https://misano-adriatico.tuttogare.it> (si veda anche l'icona TUTTOGARE PA presente nel sito informatico del Comune di Misano Adriatico al link <http://www.misano.org>).

#### **Art. 16 - Disposizioni finali**

1. Le domande di iscrizione in Elenco, secondo quanto già indicato nel precedente Art. 2, dovranno pervenire solo ed esclusivamente mediante la Piattaforma telematica di *e-procurement* del Comune di Misano Adriatico ivi indicata, denominata «TUTTOGARE PA», seguendo la procedura ivi prevista, in ottemperanza agli [articoli 40 e 58](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in attuazione della Direttiva 2014/24/EU [il comma 2 di detto [art. 40](#) impone l'obbligo, dal 18.10.2018, di utilizzare mezzi telematici

per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici].

2. Per la formazione dell'Elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre candidature, domande e istanze etc. etc. presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente Avviso e giacenti presso gli uffici comunali, così come non saranno prese in considerazione candidature, domande e istanze che non siano presentate mediante la Piattaforma telematica di *e-procurement* indicata nel precedente comma 1. denominata «TUTTOGARE PA».
3. Il Comune di Misano Adriatico si riserva di utilizzare l'Elenco degli operatori economici costituito sulla base del presente Avviso anche per **fasce di importo** diverse da quelle indicate nel comma 13. del precedente Art. 1 ovvero, di procedere in deroga a quanto previsto nel presente Avviso, in ottemperanza all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia che modifichino i contenuti del presente Avviso.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia relative agli affidamenti degli appalti di lavori pubblici oggetto del presente Avviso.

Misano Adriatico, lì **30.07.2020**.-

*F.to:* Il Responsabile del Settore STA  
(*Geom. Alberto Gerini*)

*[documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.]*